

001000001



COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

Determinazione del Responsabile dell'Area 4

N. 18 / A 4 del registro
Data 03/08/2018

Oggetto: Revoca in autotutela della Attestazione di Concessione Edilizia in sanatoria n° 26 del 04/03/2016

Il giorno 03/08/2018 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo ~~Bocchiaro~~, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

N. 847

Il Responsabile del procedimento

Visto:

- il fascicolo di repressione dell'abusivismo edilizio n° 390 aperto a nome di Pellegrino Vincenzo nato a Misilmeri il 23/06/1951, C.F. PLLVCN51H23F246W, ed ivi residente in A. Manno n° 2e;
- l'ordinanza di sospensione dei lavori n° 85 del 13/06/1992 inerente i lavori di costruzione di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra privo di tompagnamento con strutture portanti in c.a., la cui superficie è di mq 260, 00 circa, sito in c.da Pagliarazzi oggi al N.C.E.U. al foglio 34 particella 568;
- l'ordinanza n° 108 del 03/08/1992 per la demolizione delle opere di cui al punto precedente;
- la richiesta ai sensi dell'art. 13 della L. 47/85 avanzata da Pellegrino Vincenzo meglio sopra generalizzato prot. n° 14929 del 29/09/1992 per la concessione edilizia di un fabbricato rurale a servizio dell'agricoltura;
- le tre istanze di condono, per la sanatoria dell'immobile in argomento già oggetto della attività repressiva condotta da questo Ente, ai sensi della L. 724/94:
 1. prot. n° 1028 del 16/01/1995 a nome di Pellegrino Vincenzo meglio sopra generalizzato;
 2. prot. n° 1027 del 16/01/1995 a nome di Pellegrino Maria Daniela, nata a Palermo il 23/11/1976, C.F. PLLMDN76S63G73Z e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a;
 3. prot. n° 1029 del 16/01/1995 a nome di Pellegrino Paolo, nato a Palermo il 15/11/1979, C.F. PLLPLA79S15G273K e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a;
- la Sentenza della Corte di Appello di Palermo del 11/02/1998, irrevocabile il 12/04/1999 di demolizione delle opere abusive in argomento;
- l'Attestazione di Concessione Edilizia in sanatoria n° 26 del 24/03/2016 rilasciata da questo Ufficio ai signori Pellegrino Vincenzo, Pellegrino Maria Daniela e Pellegrino Paolo meglio sopra generalizzati per il condono delle opere abusive in argomento;
- l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 07/10/2016 con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione di cui alla Sentenza di condanna del 11/02/1998;
- la nota del 25/07/2018, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 25785 del 26/07/2018, con la quale la Procura di Palermo, evidenziando *“la irrevocabilità della Ordinanza emessa in data 24/06/2016 con cui la Corte di Appello di Palermo IV sezione penale quale giudice dell'Esecuzione ha definitivamente rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire avanzata da Pellegrino Vincenzo”*, ha sollecitato questo Ufficio alla trasmissione di informazioni circa la conclusione dell'iter di repressione dell'abusivismo edilizio;
- la nota prot. n° 28013 del 21/08/2018 con la quale questo Ufficio ha riscontrato alla nota della Procura di Palermo di cui al punto precedente evidenziando come agli atti era presente il ricorso avanzato da Pellegrino Vincenzo presso la Corte di Cassazione per la revoca dell'Ordinanza di demolizione del 11/02/1998;
- la nota del 29/08/2018, acclarata in pari data al protocollo generale di questo Ente al n° 28536 con la quale la Procura di Palermo ha trasmesso la Sentenza di Corte di Cassazione inerente l'abuso edilizio in argomento, diffidando questo Ufficio, ai sensi dell'art. 328 comma 2 del C.P., a *“comunicare l'inizio in concreto della demolizione al più presto, e comunque entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente nota”*;

- la Sentenza di Corte di Cassazione del 04/05/2017 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor Pellegrino Vincenzo contro l'ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 07/10/2016 nella quale è riportato tra l'altro che:

“non è invero ammissibile il condono edilizio di una costruzione quando la richiesta di sanatoria sia presentata frazionando l'unità immobiliare in plurimi interventi edilizi, in quanto è illecito l'espedito di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando invece le stesse risultano finalizzate alla realizzazione di un unico manufatto e sono ad esso funzionali, sì da costituire una costruzione unica (Sez. 3 n° 20420 del 08/04/2015, Esposito, R.v. 263639; Sez. 3 n° 33796 del 23/06/2015, Brigante, R.V. 232481).”

Operata, a seguito della nota della Procura della Repubblica del 29/08/2018, apposita verifica degli atti d'Ufficio che ha evidenziato:

1. che il rapporto di polizia municipale prot. n° 42/345 del 04/05/1992 individua il signor Pellegrino Vincenzo quale unico responsabile della realizzazione dell'abuso in argomento consistente in un unico fabbricato di tre elevazioni fuori terra;
2. che l'istanza di sanatoria ex art. 13 prot. n° 14 prot. n° 14929 del 29/09/1992 è prodotta da Pellegrino Vincenzo quale unico responsabile dell'abuso;
3. che le tre istanze di condono a nome di Pellegrino Vincenzo, Pellegrino Paolo e Pellegrino Maria Daniela sono accompagnate tre atti notori, ai sensi dell'art. 4 L. 4 gennaio 1968 n° 15, che riconducono la realizzazione dell'intero fabbricato a Pellegrino Vincenzo;

Ritenuto, alla luce degli atti fin qui citati, ed in particolare della Sentenza di Corte di Cassazione del 04/05/2017 più sopra citata, di dovere operare in autotutela la revoca della Attestazione di Concessione Edilizia in sanatoria n° 26 del 24/03/2016 rilasciata ai signori Pellegrino Vincenzo, Pellegrino Maria Daniela e Pellegrino Paolo meglio sopra generalizzati e così procedere agli atti consequenziali ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 di demolizione delle opere abusive;

Vista la L. 47/85 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali

Visto l'art. 21 nonies della L. 241/90

PROPONE

- di operare, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii. la revoca della Attestazione di Concessione Edilizia in sanatoria n° 26 del 24/03/2016 rilasciata ai signori Pellegrino Vincenzo, nato a Misilmeri il 23/06/1951, C.F.PLLVCN51H23F246W, ed ivi residente in A. Manno n° 2e, Pellegrino Maria Daniela, nata a Palermo il 23/11/1976, C.F. PLLMDN76S63G73Z e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a e Pellegrino Paolo, nato a Palermo il 15/11/1979, C.F. PLLPLA79S15G273K e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a;

- di procedere agli atti consequenziali ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 di demolizione delle opere abusive;

- di notificare il presente atto ai signori:

- Pellegrino Vincenzo, nato a Misilmeri il 23/06/1951, C.F.PLLVCN51H23F246W, ed ivi residente in A. Manno n° 2e;
- Pellegrino Maria Daniela, nata a Palermo il 23/11/1976, C.F. PLLMDN76S63G73Z e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a;
- Pellegrino Paolo, nato a Palermo il 15/11/1979, C.F. PLLPLA79S15G273K e residente a Misilmeri in c.da Pagliarazzi n° 82/a;

- di trasmettere il presente atto alla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo

Il Responsabile del procedimento
Geom. Pietro Sicuti

Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

- vista la superiore proposta di Determinazione;
- dato atto della regolarità della proposta;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs 267/200.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bucchiano

Parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Bucchiano

Visto di regolarità contabile

Sulla presente determinazione SI APPONE/NON SI APPONE, ai sensi dell'art. 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile .

Misilmeri, 03/09/2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economica-finanziaria"
Dott.ssa E. Icci

Affissa all'albo pretorio il - 3 SET, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 19 SET, 2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno - 3 SET, 2018 , senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
